



**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO  
LOGISTICO CENTRALIZZATO, TRASPORTI SU STRADA, TRANSIT POINT E  
MOVIMENTAZIONE BENI PER L'AUSL DELLA ROMAGNA.**

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata anche "Committente"),  
C.F. e P. IVA 02483810392, in persona dell'avv. Morris Montalti, C.F.  
MNTMRS74M04C573E, che agisce in nome e per conto dell'Azienda USL della  
Romagna ed interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell'U.O.  
Acquisti Beni e Servizi, in virtù delle attribuzioni proprie per la sottoscrizione dei  
contratti per l'acquisizione di beni e servizi, conferite con Deliberazione del  
Direttore Generale dell'Ausl della Romagna n. 32 del 10/02/2022 ad oggetto  
"Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa "Unità  
Operativa Acquisti beni e servizi" con i poteri conferiti ai Direttori apicali come  
esplicitati nella Deliberazione dal Direttore Generale dell'Ausl della Romagna n.  
257 del 25/07/2023 ad oggetto "*Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna  
ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali.  
Aggiornamento*" e s.m. e i.

E

\_\_\_\_\_ (di seguito nominata anche "Fornitore"), C.F. \_\_\_\_\_ e P.  
IVA \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_, in via  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di  
\_\_\_\_\_ al n. REA \_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante *pro  
tempore*, \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- Il Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda USL della Romagna:

con Determinazione n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, indicava la "PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO LOGISTICO DELLA ROMAGNA, TRASPORTO MATERIALE SANITARIO E NON E MOVIMENTAZIONE INTERNA BENI PER L'AUSL DELLA ROMAGNA E L'IRST-IRCCS DI MELDOLA. Valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni: \_\_\_\_\_, IVA esclusa". Bando GU UE \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_;

con Determinazione n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, in esito all'espletamento della richiamata procedura, disponeva l'aggiudicazione a favore dell'Operatore economico \_\_\_\_\_, come in epigrafe generalizzato;

- Il provvedimento di aggiudicazione, unitamente ai relativi allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., veniva comunicato agli Operatori economici partecipanti alla procedura aperta, con nota del \_\_\_\_\_, agli atti dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi, trasmessa a mezzo SATER - Registro di Sistema \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;

- Il Fornitore dichiara che tutta la documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, unitamente ai relativi allegati, nonché Determinazione di aggiudicazione) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, in sede di offerta ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari ad un'idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni oggetto del servizio;

- Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ossequio alle modalità disciplinate dalla documentazione di gara;

- Le dichiarazioni rese dal Fornitore in sede di gara sono state sottoposte a controllo e verifica nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Risultano esperite positivamente le verifiche in ordine ai requisiti previsti dall'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

- Il Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività oggetto del presente contratto e si obbliga a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Valore giuridico della premessa e degli allegati.**

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati - agli atti dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi - costituiscono, per espressa volontà dei contraenti, che riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 - Oggetto e finalità del contratto.**

Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione del contratto di servizio, alla Determinazione di aggiudicazione. Con il presente contratto l'Azienda USL della Romagna affida al Fornitore, che accetta le predette prestazioni, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e si impegna sin d'ora ad eseguirla.

#### **Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile.**

Il servizio oggetto del presente contratto è regolato in via gradata:

a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento "Duvri" redatto ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008, dall'accordo di collaborazione, documenti

tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti

con il Fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti sopra richiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di contratto.

#### **Art. 4 - Notifiche e comunicazioni.**

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali e a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa sono effettuate a mezzo PEC.

#### **Art. 5 - Durata e opzioni.**

Il servizio ha una durata di 60 mesi, come previsto all'art. 2, del Disciplinare di gara. Il periodo di vigenza contrattuale decorre dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Rinnovo: la Committente si riserva la facoltà di rinnovo per un periodo di 24 mesi, nei modi e termini previsti dalla *lex specialis* di gara; in tali ipotesi l'aggiudicatario sarà obbligato all'esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto principale, essendogli preclusa ogni tipo di eccezione. La previa accettazione dell'aggiudicatario, in caso di rinnovo contrattuale, è prevista solo a fronte di condizioni parzialmente diverse, che in ogni caso non implicino modifiche sostanziali al servizio originario. Resta espressamente pattuito fra le parti che nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

Proroga: la Committente si riserva la facoltà di proroga del contratto sia alla scadenza della durata iniziale del contratto sia alla scadenza dell'eventuale periodo di rinnovo. Il contratto potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di \_\_\_\_\_, tempo stimato necessario allo svolgimento delle procedure di gara e alla stipulazione del nuovo contratto, nel rispetto dei termini e adempimenti di legge. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel presente servizio, stante l'interesse pubblico essenziale della stessa, il Fornitore deve eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo Fornitore anche oltre il termine di cui sopra. Il Fornitore espressamente accetta che l'esercizio discrezionale del diritto di proroga da parte dell'Azienda USL costituisce un

obbligo all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.

Affidamento di contratto ponte durata \_\_\_\_\_ : Tale contratto sarà affidato per il tempo strettamente necessario all'avvenuta attivazione del contratto in esito ad aggiudicazione di gara aziendale e dovrà intendersi risolto anticipatamente se, nel frattempo, intervenga l'avvio del corrispondente contratto aziendale, senza che nulla abbia a pretendere il soggetto aggiudicatario.

L'aggiudicatario - conformemente a quanto espresso all'art. 1, comma 3, del DL 06/07/2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 07/08/2012, n. 135) - è tenuto, altresì, agli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21, della LR Emilia-Romagna 24/05/2004, n. 11 e art. 1, comma 449, L. 27/12/2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP Spa o dalla centrale regionale di committenza e prende atto e riconosce che l'Azienda USL potrà risolvere il presente contratto, qualora durante la sua validità temporale le sopradette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o CONSIP SPA) rendessero disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identica e/o analogo servizio.

Parimenti l'aggiudicatario prende atto che, qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna (per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere) che non consentano di proseguire nell'affidamento del servizio oggetto del presente appalto, l'Azienda USL della Romagna avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Il Fornitore anche in tale ipotesi riconosce che non

potrà pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta ed espressamente rinuncia sin da ora a sollevare eccezioni o richieste per qualsiasi ragione o titolo.

#### **Art. 6 - Revisione dei prezzi.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'allegato II.2 bis introdotto dal D.Lgs. 209/2024, durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice (PC) pubblicato da ISTAT (di seguito "Indice revisionale").

Per l'individuazione dell'indice revisionale, si fa riferimento ai seguenti CPV

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici. In virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente alle Aziende Committenti le variazioni degli indici che comportino la necessità di revisione. Qualora il Fornitore non proceda alla segnalazione, non potrà richiederne l'applicazione in maniera retroattiva. Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della

variazione dell'indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo;

pertanto, l'ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell'indice vari,

in aumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell'indice nel mese

in cui è stata effettuata la prima revisione.

La revisione avviene esclusivamente con espressa autorizzazione rilasciata dal

RUP.

Il RUP, entro 30 giorni dal monitoraggio definisce il valore della eventuale

revisione da effettuare; il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP

qualora siano necessarie integrazioni istruttorie.

L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via

PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario, le stazioni appaltanti

comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da

eseguire.

La revisione prezzi può essere accordata per un determinato tempo, anche infra-

annuale, ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione qualora

si modificano le condizioni e i presupposti sulla cui base è stata disposta.

Per la revisione prezzi si prevede un importo, come indicato nel Quadro

Economico dell'appalto, calcolato sull'importo a base di gara, rinnovo e proroga,

ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica

anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento ai sensi dell'art. 120

comma 1 lett. a), in funzione delle diverse e modificate esigenze cliniche e/o

organizzative, al momento non prevedibili, alle stesse condizioni contrattuali.

Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al

Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare per l'appalto, ai sensi

dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Amministrazione stessa, oltre all'ipotesi

prevista all'art.2 c.2 dell'Allegato II.2-bis, avrà diritto di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

Ulteriore revisione di prezzo potranno essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previsti.

Resta ferma in ogni caso la facoltà dell'operatore economico di chiedere l'applicazione dell'art. 1467 del c.c., da trasmettere al RUP tramite PEC.

#### **Art. 7 - Quantità e valore economico del contratto.**

Erogazione del servizio per 60 mesi: i fabbisogni complessivi stimati sono specificati nel Prospetto di aggiudicazione (Allegato \_\_\_\_, della Determinazione n. \_\_\_\_, del \_\_/\_\_/\_\_).

Tali quantitativi sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili (es. legate alla particolare natura dell'attività clinica, nonché all'eventuale aggiornamento delle tecnologie ecc.). Il Fornitore dovrà fornire solo le quantità che saranno richieste, corrispondenti alle effettive esigenze della produzione sanitaria, per cui l'Azienda USL potrà richiedere, nel rispetto delle proprie esigenze, quantitativi maggiori o minori in relazione ad imprevedibili evenienze, impegnando il Fornitore alle stesse condizioni contrattuali.

L'Azienda USL si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di sospendere o interrompere il servizio in caso di variazioni metodologiche od organizzative stabilite per l'Azienda Sanitaria.

La stazione appaltante si riserva il diritto di acquistare sul listino prezzi, alla percentuale di sconto dichiarata/offerta in gara, fino al \_\_\_\_\_ in aumento del

valore posto a base d'asta, come indicato nel Disciplinare di gara, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, del Codice. Detta opzione potrà essere esercitata in relazione al contratto principale e/o al contratto di rinnovo e/o alla proroga tecnica. Si precisa che gli acquisti sul listino prezzi, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), potranno essere effettuati per acquisire eventuali servizi accessori, dispositivi, prodotti e materiali di consumo, qualora per necessità di completamento, i soggetti committenti, avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti diversi da quelli indicati nel Capitolato speciale di gara.

Il valore economico complessivo stimato del presente contratto è il seguente:

Importo per 60 mesi, al netto delle opzioni, pari ad € \_\_\_\_\_, IVA esclusa.

Resta inteso che, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni ivi espressamente individuate.

**Art. 8 - Condizioni generali del servizio e limitazioni di responsabilità.**

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda USL della Romagna.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che il Fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione l'Informativa che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell'Azienda USL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima.

Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese e indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate sia dall'Azienda USL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di

prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore è, altresì, responsabile dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio tenendo perciò sollevata ed indenne l'Azienda USL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

#### **Art. 9 - Condizioni specifiche del servizio. Clausola sociale e ambientale**

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale di gara ed allegati, nell'accordo di collaborazione e nell'offerta presentata in gara, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti.

Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio e delle migliori offerte e di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali.

#### **Clausola sociale**

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, il Fornitore è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Fornitore uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel

Disciplinare. Il Fornitore ha presentato al Committente un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale preliminarmente alla stipula del presente Contratto.

#### Clausola ambientale

In ossequio alle disposizioni di cui al punto 1 della lettera l) dei Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021, "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada", nel corso dell'esecuzione del servizio, in caso di ampliamento del parco veicoli nonché di sostituzione dei veicoli, il Fornitore deve:

a) comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) le esigenze di ampliamento del parco veicoli nonché di sostituzione dei veicoli, unitamente alle caratteristiche ambientali dei veicoli che si intendono acquistare, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa;

b) utilizzare - ai fini dell'ampliamento o sostituzione del parco veicoli di cui al precedente punto a) del presente articolo - veicoli acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati conformi alle specifiche tecniche di cui alla lettera E) dei sopra citati CAM;

c) entro 30 (trenta) giorni dall'acquisto o dal noleggio o dal leasing dei veicoli di cui alla lettera b) del presente articolo, deve trasmettere i contratti a tal fine stipulati, allegando i mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio ambientale.

In ossequio alle disposizioni di cui al punto 2 della lettera l) dei Criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2

luglio 2021, "Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto

su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto

passeggeri su strada", nel corso dell'esecuzione del servizio il Fornitore deve:

a) utilizzare grassi e oli lubrificanti biodegradabili e/o a base rigenerata

conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 della sezione

di cui alla lettera H) dei sopra citati CAM o lubrificanti biodegradabili in possesso

dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024;

b) presentare un report, a cadenza semestrale, che indichi la

denominazione commerciale, la denominazione sociale del produttore e le

caratteristiche tecniche dei lubrificanti acquistati ed utilizzati per l'esecuzione del

servizio.

#### **Art. 10 - Corrispettivo del servizio.**

L'importo complessivo del servizio in oggetto, per il periodo di vigenza

contrattuale di 60 mesi e al netto delle opzioni è pari ad euro \_\_\_\_\_, IVA

esclusa, alle condizioni e ai prezzi riportati nell'offerta economica sottoscritta in

sede di presentazione offerta dall'Operatore economico aggiudicatario, agli atti

dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi.

I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo,

spese doganali, scarico, ecc.) per merce allocata nei magazzini di consegna.

Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant'altro sia

conseguente a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o

comunque riferibile al servizio.

#### **Art. 11 - Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione -**

##### **Pagamenti.**

ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO.

In applicazione: della Delibera di Giunta n. 287/2015, con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello *standard* Europeo *PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line)*; del Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018, il quale, a partire dal 01/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, prevede, nell'ipotesi in cui sia inviato un ordine ai fornitori, che l'anzidetto avvenga, obbligatoriamente, in formato elettronico, tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici. Il Fornitore si impegna a rispettare, dal 01/10/2019, le Regole Tecniche del Nodo Smistamento-Ordini, le quali prevedono che l'ordine, dopo tale data, vada citato in fattura con apposite modalità - cfr.: [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/acquisti\\_pubblici\\_in\\_rete\\_apir/nodo\\_di\\_smistamento\\_degli\\_ordini\\_di\\_acquisto\\_delle\\_amministrazioni\\_pubbliche\\_nso](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso). Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al Fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

#### FATTURAZIONE.

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio, i documenti di trasporto) devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA). Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi: - numero dell'ordine aziendale (dal 01/10/2019 come rilevabile dall'ID *PEPPOL*); - dettaglio servizio prestato; - CIG.

Le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda USL della ROMAGNA - IPA - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al Fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare Azienda USL della Romagna - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari - tel. 0547/352250.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il Fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

#### PAGAMENTI.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro trenta giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte della Committente, che avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, la verifica di conformità (*ut supra*, accertamento della prestazione) avviene entro trenta giorni dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231. Qualora il

Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Azienda USL risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata con lettera trasmessa a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (*split payment*); pertanto, tutte le fatture relative al servizio devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2, del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al Fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

#### **Art. 12 - Cessione del contratto e dei crediti.**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da

trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione.

In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

### **Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7, del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2010, n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a questa Azienda USL, come sono stati

comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale a norma dell'art. 3, comma 8, L. 136, del 13/08/2010.

Il Fornitore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio aggiudicato, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria determinazione, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, alla Stazione appaltante, copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto della presente gara.

A norma della Determinazione ANAC n. 556, del 31/05/2017, "Determinazione n. 4, del 07/07/2011, recante "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai

sensi dell'art. 3, della L. 13/08/2010, n. 136, aggiornata al D.Lgs. 19/04/2017, n.

56", si riporta, a seguire, il seguente CIG derivato:

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata al servizio aggiudicato, di cui al presente appalto, il seguente CIG derivato:

<b>CIG</b>	_____
------------	-------

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra Stazione appaltante e singoli subcontraenti. La mandataria dovrà, pertanto, rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

#### **Art. 14 - Cauzione definitiva.**

Il Fornitore, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità, gli importi e per gli effetti stabiliti dalle disposizioni di legge, presta garanzia di tutti gli impegni assunti, dell'esatto e corretto adempimento, nonché di tutte le obbligazioni e di ogni altro onere o obbligo derivanti dal presente contratto, mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, dalla \_\_\_\_\_, di importo complessivo pari ad euro \_\_\_\_\_, (\_\_\_\_\_/\_\_\_).

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e,

pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto all'articolo "PENALI", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda USL della Romagna.

La suddetta garanzia cessa, quindi, è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti o penali dell'Azienda USL della Romagna verso l'aggiudicatario, solo a scadenza del contratto e a seguito di verifica di regolare esecuzione del medesimo.

#### **Art. 15 - Trasparenza e Amministrazione aperta.**

Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto e del "Patto di integrità", già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta, che costituisce parte integrante del presente documento:

- si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16/04/2013, n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

- si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 209, del 30/05/2018.

A tal fine, la Stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale [www.auslromagna.it](http://www.auslromagna.it) - sezione

“Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato;

- riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;

- riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare rispettare gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

#### **Art. 17 - Riservatezza e Trattamento dei dati.**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda USL della Romagna ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018, n. 101.

Eventuali modifiche/adequamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del Fornitore.

La Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32, Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Art. 18 - Inadempienze e penalità.**

Fatto salvo tutto quanto previsto dal Capitolato tecnico, al paragrafo denominato "*Livelli di servizio inadempienze e penalità*", l'Azienda USL della Romagna ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del presente contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

L'Azienda USL della Romagna si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato IVA esclusa; qualora lo superasse, si potrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC.

Le penali sono gestite, alternativamente:

- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo IVA", ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

#### **Art. 19 - Risoluzione.**

Fatto salvo tutto quanto previsto dal Capitolato tecnico, al Disciplinare di gara), nonché, a prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Azienda USL della Romagna potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le

modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Azienda USL della Romagna, mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Azienda USL della Romagna può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art. 122, del D.Lgs. 36/2023;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "CAUZIONE DEFINITIVA";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo "DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA";
- e) azioni giudiziarie per violazioni dei diritti di brevetto, autore e, in genere, privativa altrui, intentate contro l'Azienda USL della Romagna;

f) nei casi previsti dall'articolo "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI";

g) nei casi di cui all'articolo "RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI";

h) nei casi di cui all'articolo "SUBAPPALTO";

i) nei casi di cui all'articolo "TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA".

In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda USL della Romagna al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Art. 20 - Recesso.**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, l'Azienda USL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nelle ipotesi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato depositato avverso il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o

soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga

incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

2) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

3) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'Azienda USL può, altresì, recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente sin d'ora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

L'Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC, tenendo indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso, dalla data di efficacia del

recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda USL della Romagna.

Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di gara, l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

#### **Art. 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni sia del Fornitore stesso sia della Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi.

Il fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, che si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovi e proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto stesso.

#### **Art. 22 - Subappalto.**

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida, in subappalto, in misura non superiore al \_\_\_\_\_ % dell'importo del presente contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

~~Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.~~

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'AUSL non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'AUSL della Romagna, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

~~Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.~~

~~L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.~~

Fuori dai casi di cui all'articolo 119, del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel

termine di cui al comma precedente, il Committente sospende il successivo

pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed

in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai

precedenti commi, l'AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il

diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, del

D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 23 - Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile del servizio.**

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e buona gestione, al fine di

consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa, ai sensi dell'art.

114, del D.Lgs. 36/2023, il \_\_\_\_\_ (tel. \_\_\_/\_\_\_\_; PEO \_\_\_\_\_),

Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, per conto della Committente,

coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia

decisionale con il Contraente, comunica al RUP le eventuali inadempienze

nell'espletamento del servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-

amministrativi necessari.

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile del servizio (persona fisica),

con capacità di rappresentarlo nei confronti dell'Azienda USL della Romagna,

mediante separata comunicazione, ove saranno specificati i dati di contatto dell'anzidetto (recapito telefonico e indirizzo di PEO).

#### **Art. 24 – Premio di accelerazione**

La Stazione Appaltante riconosce un premio di accelerazione economico all'aggiudicatario qualora la fase di transizione, di avviamento e di messa a regime del servizio di logistica sanitaria integrata, con riferimento al sistema di Gestione dei Trasporti (Transportation Management System – TMS) di cui al paragrafo 7 del capitolato di gara, si concluda e sia pienamente operativo in anticipo rispetto al termine essenziale fissato in undici mesi (giorni naturali e consecutivi) dalla data di stipula del contratto ovvero, se anticipata, dall'avvio dell'esecuzione e nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma esecutivo presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Il TMS dovrà supportare integralmente i processi di trasporto su strada e di movimentazione beni.

Per le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo del premio di accelerazione si rinvia a quanto previsto al paragrafo 22 del Capitolato Speciale di Gara.

#### **Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali.**

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata e sottoscritto con firma digitale. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e tutti gli oneri, anche tributari, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli e tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

#### **Art. 26 - Foro competente.**

Per ogni controversia derivante dal rapporto di servizio, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.

**Art. 27 - Clausola finale.**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutte le clausole del presente atto, avendone negoziato specificamente il singolo contenuto, che dichiarano espressamente di approvare sia distintamente sia nel complesso.

Qualunque modifica al presente atto deve essere apportata e provata esclusivamente mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente atto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso. Con il presente atto si intendono disciplinati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; esso, pertanto, non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti da manifestare per iscritto.

**Letto, confermato e sottoscritto.**

PER IL FORNITORE

Sig. \_\_\_\_\_, per l'Operatore economico \_\_\_\_\_.

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)

Il Fornitore dichiara, inoltre, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Notifiche e comunicazioni; Art. 5 - Durata e opzioni; Art. 6 – Revisione dei prezzi; Art. 7 - Quantità e valore economico del contratto; Art. 8 - Condizioni generali del servizio e limitazioni di responsabilità; Art. 9 - Condizioni specifiche del servizio - Aggiornamento tecnologico; Art. 10 –

Corrispettivo del servizio; Art. 11 - Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione - Pagamenti; Art. 12 - Cessione del contratto e dei crediti; Art. 13 – Tracciabilità sui flussi finanziari; Art. 14 - Cauzione definitiva; Art. 15 - Trasparenza e amministrazione aperta; Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 17 - Riservatezza e trattamento dei dati; Art. 18 - Inadempienze e penalità; Art. 19 - Risoluzione; Art. 20 - Recesso; Art. 21 - Danni responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 22 - Subappalto; Art. 23 - Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile del servizio; Art. 24 Premio di accelerazione; Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 26 - Foro competente; Art. 27 – Clausola finale.

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Il Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi

avv. Morris Montalti

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)